

tali disposizioni, correttamente, prevedono l'istituzione di una banca dati centrale, alla quale gli operatori del settore dovranno trasmettere tutti i dati relativi alle transazioni riguardanti le confezioni di medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale trattate, quale strumento necessario per garantire un effettivo controllo sui suddetti medicinali e ridurre il rischio di furti e altre irregolarità;

la formulazione approvata dal Senato richiede alcune precisazioni finalizzate a fare in modo che l'enorme sforzo organizzativo ed economico promosso dal Ministero della salute e, soprattutto, dagli operatori produca i risultati auspicati in termini di trasparenza dell'intero percorso del farmaco, dalla produzione all'utilizzo ovvero alla distruzione dei farmaci scaduti, evitando di determinare soluzioni di continuità nell'assistenza farmaceutica, a seguito del passaggio al nuovo sistema, nonché di costringere gli operatori del settore a distruggere gli enormi quantitativi di confezioni di medicinali presenti nel ciclo distributivo alla data di entrata in vigore delle nuove procedure di registrazione e prive di bollino numerato,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40 del disegno di legge in esame, che:

a) l'obbligo di archiviazione e trasmissione dei dati relativi a ciascuna confezione di medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale decorrerà dall'effettiva attivazione della banca dati centrale;

b) gli operatori del settore potranno continuare a esitare, per tutto il periodo di validità riportato sulle confezioni, i medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale privi della numerazione progressiva già presenti nel ciclo distributivo;

c) con un ulteriore decreto ministeriale potranno essere previste, eventualmente previo un adeguato periodo sperimentale, ulteriori modifiche dei requisiti tecnici della numerazione progressiva delle confezioni dei medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore o della necessità di semplificare le procedure di registrazione.

9/1533-B/1. Lucchese, Riccardo Conti.

La Camera,

premesso che:

la legge comunitaria costituisce lo strumento essenziale ai fini del tempestivo adeguamento della legislazione nazionale all'ordinamento comunitario;

il recepimento delle direttive comunitarie può talora comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche nella forma di minori entrate, per i quali è necessario individuare preventivamente appropriate forme di copertura finanziaria;

l'articolo 21 della legge 16 aprile 1978, n. 183, ha stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie si provvedesse in via residuale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge medesima, limitatamente ai decreti delegati ivi previsti;

a tale forma di copertura si è fatto tuttavia ricorso anche nell'ambito delle leggi comunitarie approvate successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 183 del 1987; nel testo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001, attualmente all'esame della Camera, il ricorso al Fondo di rotazione si configura per altro non solo come strumento di copertura residuale per l'attuazione di provvedimenti da emanare per il recepimento della disciplina comunitaria, ma anche come mezzo di imputazione diretta

di oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni di spesa contenute nello stesso disegno di legge;

tale modalità di copertura presenta profili problematici dal punto di vista della sua conformità alla vigente normativa contabile in quanto:

a) non rientra in alcuna delle tipologie di copertura delle leggi di spesa disciplinate dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa qualora le risorse del Fondo di rotazione - che è finanziato da apposita voce della Tabella D allegata alla legge finanziaria annuale come spesa di investimento ed è iscritto in una unità previsionale di base di conto capitale - siano utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente connessi all'attuazione di direttive comunitarie;

c) non consente al Parlamento di verificare con la necessaria certezza e trasparenza l'effettiva consistenza delle risorse utilizzabili per la copertura finanziaria delle direttive comunitarie, atteso che il finanziamento del Fondo di rotazione è effettuato in maniera indifferenziata sia per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari sia per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

è pertanto necessario che il Governo proceda ad un ripensamento delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria al fine di uniformarne l'assetto al dettato della legislazione vigente in materia di copertura dei provvedimenti legislativi di spesa,

impegna il Governo

ad assumere le seguenti misure, quali primi interventi ai fini del progressivo adeguamento delle modalità di copertura

degli oneri connessi all'attuazione della normativa comunitaria alla vigente disciplina contabile:

1) per l'esercizio finanziario 2002, introdurre nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 una specifica disposizione che individui, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, un accantonamento di entità pari a 50 milioni di euro specificamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie;

2) a partire dall'esercizio finanziario 2003, esporre in accantonamenti distinti, nell'ambito della voce relativa al finanziamento del Fondo rotativo per le politiche comunitarie contenuta nella Tabella D allegata alla legge finanziaria, la quota delle risorse del Fondo medesimo destinata all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e quella relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

3) a partire dalla legge comunitaria per l'anno 2003, introdurre nel testo delle leggi comunitarie annuali una specifica disposizione che imputi la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive comunitarie alle risorse accantonate a tal fine dalla legge finanziaria secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

9/1533-B/2. Canelli, Crosetto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, che, all'articolo 28, reca « Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana »;

premesso che:

il « considerando » n. 10 della direttiva consente di evidenziare nell'etichettatura dei prodotti in questione che « non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione

sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore», non vincolando il produttore ad alcuna denominazione obbligatoria;

l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva prevede che i prodotti di cioccolato, contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao possano essere messi in commercio a condizione che la loro etichettatura rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao»;

tale menzione deve apparire nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco, ed in grassetto accanto alla denominazione di vendita,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire una corretta e puntuale informazione per il consumatore;

ad intraprendere altresì ogni iniziativa finalizzata all'armonizzazione della normativa in materia al testo della direttiva 2000/36/CE.

9/1533-B/3. Stucchi, Bricolo, Polledri, Acquarone, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

al fine di ridurre le emissioni in atmosfera dei veicoli a motore sarà necessario nei prossimi anni il rinnovo del parco auto circolante che è attualmente fra i più vecchi dell'Unione europea;

la rottamazione di un notevole numero di autoveicoli produrrà un aumento della quantità di rifiuti provenienti dai veicoli a motore che andrà ad aggiungersi a quella attualmente prodotta, che supera già il milione e mezzo di tonnellate:

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti per un efficace controllo sullo smaltimento dei veicoli da demolire con particolare riferimento al reimpiego, riciclo e recupero dei materiali e alle azioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/53/CE;

a promuovere, tra i produttori di veicoli e gli operatori dello smaltimento degli stessi, un organismo di coordinamento per un'efficace azione di diminuzione dei rifiuti da destinare allo smaltimento finale;

a salvaguardare l'accesso della piccola e media impresa alla gestione dello smaltimento dei veicoli in conformità con le leggi sulla concorrenza e il libero mercato.

9/1533-B/4. Paolo Russo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge comunitaria per il 2001 reca l'attuazione della direttiva 2000/36/CE in materia di prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

il «considerando» n. 10 della direttiva consente di evidenziare nell'etichettatura dei prodotti in questione che «non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore» non vincolando il produttore ad alcuna denominazione obbligatoria;

l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva prevede che i prodotti di cioccolato contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao possono essere messi in commercio a condizione che la loro etichettatura rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e che tale menzione debba apparire nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di

corpo almeno pari all'elenco e in grassetto, accanto alla denominazione di vendita,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire una corretta e puntuale informazione per il consumatore in sede di recepimento della direttiva 2000/36/CE nel senso della massima armonizzazione con il dettato normativo comunitario.

9/1533-B/5. *(Nuova formulazione)* Crosetto, Blasi, Scherini, Zorzato, Verdini, Lavagnini, Fontana, Verro, Nicotra, Lenna, Zanetta, Gioacchino Alfano, Casero, Giudice, Paoletti Tangheroni, Angelino Alfano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 20 del disegno di legge 1533-B, recante legge comunitaria 2001, differisce al 5 dicembre 2002 il termine, già fissato al 30 giugno 2001, per l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'allegato XV al decreto legislativo n. 626 del 1994, in recepimento della direttiva comunitaria 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da lavoro;

tale differimento opera unicamente per le attrezzature indicate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato, relativi alle attrezzature da lavoro mobili, che devono essere munite di strutture di protezione al fine di limitare eventuali rischi derivanti da un possibile ribaltamento, ed ai carrelli elevatori sui quali possano prendere posto uno o più lavoratori;

nel mese di febbraio del 2001 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia, giudicando inadeguato il recepimento dato dall'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 89/655/CEE mediante il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni relativamente

alla garanzia dei requisiti minimi di sicurezza e salute nell'uso di attrezzature da lavoro,

impegna il Governo

a compiere tutti i passi necessari ad assicurare l'adeguamento previsto all'articolo 20 prima del termine del 5 dicembre 2002.

9/1533-B/6. Di Teodoro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, che all'articolo 53 reca la modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116,

impegna il Governo

a definire urgentemente le opportune iniziative finalizzate a consentire alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità dell'azione amministrativa, la corretta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, stabilendo, con particolare riguardo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i fattori di ponderazione e le modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti elementi di valutazione delle offerte:

a) caratteristiche qualitative dell'offerta ricavabili dalla documentazione relativa ad almeno un progetto analogo (con un massimo di tre) a quello da affidare, scelto dall'offerente, limitatamente a tre schede in formato A3 per ogni progetto;

b) caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla relazione d'offerta;

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) servizio successivo alla vendita;

f) assistenza tecnica.

9/1533-B/7. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 40 del disegno di legge comunitaria n. 1533-B reca norme in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano;

in particolare, tale articolo prevede l'attivazione di una banca dati finalizzata alla gestione della circolazione dei farmaci in tutto il circuito della produzione, distribuzione e vendita;

il quinto periodo del comma 1 prevede che, nell'ambito di detto circuito, tutti i soggetti operanti nel settore, produttori, depositari, grossisti, farmacie e aziende sanitarie locali devono archiviare e trasmettere gli estremi dei farmaci, in entrata e in uscita, alla suddetta banca dati; ciò può comportare l'inutilità dello sforzo economico e finanziario nel caso in cui tali adempimenti vengano imposti ai citati soggetti prima dell'effettiva attivazione della banca dati.

il sesto periodo del comma 1 prevede che « a decorrere da 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma », e questo potrebbe comportare un inutile distruzione di ricchezza nel caso in cui non si stabilisca l'esclusione da tale norma dei farmaci già presenti nel circuito distributivo, con una validità di cinque anni e privi della numerazione progressiva,

impegna il Governo

a stabilire con maggiore precisione i tempi e le modalità con le quali dovrà essere attivata la citata banca dati e ad adottare

tutte le misure necessarie onde evitare danni patrimoniali ai soggetti operanti nel circuito della produzione, distribuzione e vendita dei farmaci per uso umano, consentendo inoltre che, grazie al progresso tecnologico, nuovi metodi di numerazione progressiva possano essere sperimentati sul campo.

9/1533-B/8. Massidda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 36 del disegno di legge n. 1533-B modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sopprimendo l'ultimo periodo del comma 4, che attualmente prevede che la durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non possa essere superiore a cinque giorni dalla data di produzione;

rilevato che tale abrogazione non appare condivisibile in quanto abolisce un vincolo posto a garanzia della salute e della sicurezza alimentare dei consumatori;

richiamato il parere espresso dalla XIII Commissione, dal quale, a fronte della disponibilità della Commissione stessa a mantenere inalterato il testo del disegno di legge comunitaria al fine di garantirne la più celere approvazione, emerge l'impegno assunto in tale occasione dal rappresentante del Governo a ripristinare l'attuale vigente formulazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;

ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non superiore a cinque giorni dalla data di produzione.

9/1533-B/9. Scaltritti, Jacini, Zama, Masini, Ricciuti, De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Stucchi, Guido Giuseppe Rossi, Baldi, Nan, Airaghi, Riccardo Conti.

La Camera,

premesso che:

l'attività negli istituti e nelle aziende ospedaliere non può essere repentinamente interrotta quando sono direttamente coinvolti pazienti ricoverati;

la suddetta attività non può essere paragonata alle altre attività economiche perché il suo obiettivo finale è rivolto comunque alle persone in cura ricoverate;

impegna il Governo

a concedere una proroga all'attuazione del decreto-legge 19 settembre 1994 n. 626 di attuazione di direttive comunitarie, relative al miglioramento della sicurezza negli istituti e nelle aziende ospedaliere, con tempi legati a quelli effettivi necessari, gradualmente e certi per fare i lavori di adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza.

9/1533-B/**10**. Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1533-B, poiché l'articolo 36 « Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari »,

eliminando il termine previsto di cinque giorni per la commercializzazione di tali prodotti causa seri danni alle piccole aziende artigiane impegnate in tali produzioni che perdono di fatto la competitività sul mercato venendo meno i requisiti di qualità e freschezza sui quali si regge la loro forza nei confronti delle produzioni industriali;

considerato che è urgente pervenire all'approvazione del disegno di legge n. 1533-B, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sull'Italia dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 è atto di materia regolamentare e che quindi l'eventuale ripristino del termine di cinque giorni di cui al testo vigente dell'articolo 9 può essere rimesso ad un atto del Governo;

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine non superiore a cinque giorni onde evitare confusione normativa tra gli addetti ai lavori.

9/1533-B/**11**. *(Nuova formulazione)* Paola Mariani, Damiani, Zani, Bellini, Bova, Crsci, Alberta De Simone, Magnolfi, Maran, Ottone.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 364 — SENATORI PIANETTA ED ALTRI:
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DEL SULTANATO DELL'OMAN PER EVITARE LE DOPPIE IM-
POSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AG-
GIUNTIVO, FATTA A MASCATE IL 6 MAGGIO 1998 (APPROVATA
DAL SENATO) (2044)**

(A.C. 2044 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998.

(A.C. 2044 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 2044 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 667 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 28 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2045)

(AC 2045 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

(A.C. 2045 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 2045 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 668 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2046)

(AC 2046 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

(AC 2046 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(AC 2046 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 669 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2047)

(AC 2047 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

(A.C. 2047 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

(A.C. 2047 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 725 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 25 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2050)

(AC 2050 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

(A.C. 2050 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

(A.C. 2050 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 670 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI SULLA
PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTI-
MENTI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 24 NOVEMBRE
1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2048)*

(AC 2048 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

(AC 2048 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(AC 2048 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 671 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW YORK IL 6 SETTEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (2049), ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1502-2012

(AC 2049 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

(AC 2049 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

(AC 2049 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2049 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con la ratifica e l'esecuzione del Protocollo facoltativo della conven-

zione sui diritti dell'infanzia riguardanti il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati e il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, dà seguito all'invito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a favorirne la pronta entrata in vigore e la concreta attuazione;

è riconosciuto che esistono bambini soggetti al reclutamento o all'impiego nelle ostilità a causa delle loro condizioni economiche, sociali, o a causa del loro sesso. Il Protocollo facoltativo mira ad eliminare tali situazioni;

L'UNICEF riferisce che dal 1946 ad oggi vi sono stati nel mondo più di 150 conflitti armati, 130 dei quali nei paesi in via di sviluppo. La maggior parte sono state guerre civili o, ad ogni modo, conflitti interni ad un paese e non conflitti tra stati. Nell'ultimo decennio il bilancio dei bambini vittime delle guerre risulta essere il seguente:

oltre due milioni di bambini sono stati uccisi;

oltre sei milioni sono rimasti invalidi o sono stati gravemente feriti;

oltre un milione di bambini sono rimasti soli, orfani o hanno perso i genitori nel caos della guerra;

circa venti milioni sono rimasti senz'atetto, sono sfollati o rifugiati;

oltre dieci milioni sono rimasti traumatizzati psicologicamente;

ogni anno tra gli 8 mila e i 10 mila bambini rimangono uccisi o mutilati dalle mine antiuomo.

ancora oggi oltre 300 mila bambini sono arruolati come soldati in 30 conflitti armati in corso nel mondo;

tutto ciò è possibile perché in parecchi paesi in via di sviluppo è stabilita a 15 anni l'età minima per l'arruolamento e il reclutamento militare; è generalmente condiviso che tale limite sia troppo basso e che si debba portare ai 18 anni. Grazie

all'entrata in vigore del Protocollo, avvenuta il 12 febbraio ultimo scorso, sarà più semplice conseguire questo obiettivo;

riguardo alla mancata tutela dei diritti dell'infanzia, è altresì noto che le famiglie e i bambini si trovano in mezzo al fuoco incrociato, sia accidentalmente, sia perché presi di mira deliberatamente. Le guerre contemporanee si combattono tra gruppi etnici diversi appartenenti allo stesso paese e il passaggio dalla superiorità etnica alla pulizia etnica e infine al genocidio può divenire inarrestabile: uccidere persone adulte non basta, bisogna eliminare anche le future generazioni del nemico;

i bambini che sopravvivono alla guerra soffrono poi di gravi problemi psicosociali. In Angola, per esempio, nel 1995, il 66 per cento dei bambini intervistati per un sondaggio ha dichiarato di aver visto uccidere qualcuno, il 91 per cento di aver visto cadaveri ed il 67 per cento di aver visto torturare, picchiare o ferire qualcuno. Nel complesso più di due terzi avevano rischiato di morire. Le conseguenze per i bambini sono traumatiche, di regola accusano incubi, difficoltà di concentrazione, depressione e un senso di disperazione riguardo al futuro;

i sintomi d'angoscia psicosociale sopra richiamati sono variegati e uno dei più importanti fattori di guarigione è rappresentato dalla coesione tra la famiglia e la comunità: infatti uno dei più significativi traumi di guerra è la separazione dai genitori, cosa che risulta più angosciante delle attività belliche in sé;

la maggior parte dei bambini che muoiono durante le guerre non ha dovuto soccombere a causa di bombe o proiettili, ma per fame o malattie; la maggior parte di questi decessi è provocata dallo sconvolgimento della normale produzione e distribuzione di cibo;

il controllo dei rifornimenti di alimenti e di derrate, insieme ai soccorsi, ha sempre rappresentato un'importante tattica di guerra che viene usata in modo particolarmente spietato: per risolvere

questo orribile metodo di lotta e di sterminio bellico, sarebbe auspicabile controllare più adeguatamente la distribuzione degli aiuti avviati in tal senso alle popolazioni bisognose;

condizioni di disagio economico, di facilità di adattamento all'uso delle armi e di « entusiasmo » verso strumenti di lotta, favoriscono l'impiego dei bambini nei conflitti armati: sempre di più si espande il fenomeno dei « bambini soldato »;

bambini con armi leggere e con fucili d'assalto di moderna concezione sono avversari temibili per chiunque, bambini di 10 anni riescono con estrema facilità a smontare e rimontare questi strumenti bellici. Oltre ad essere in grado di usare tali armi letali, i bambini soldato, a differenza degli adulti, non disertano, si intimidiscono più facilmente e non esigono di essere pagati. In circostanze del genere, bambini soli, orfani, spaventati, privi di risorse, seppure sotto pagati, scelgono di combattere perché il reparto militare può costituire una forma di rifugio, sostituire la famiglia e rappresentare una sorta di fonte di reddito;

durante numerose guerre interne di natura etnica i bambini sono stati soggetti a terrore e ad abusi fisici nella convinzione che ciò li avrebbe resi feroci guerrieri;

i compiti assegnati ai bambini in guerra ricoprono l'intera gamma delle attività militari. Nei campi, nei periodi tranquilli, questi doveri possono essere limitati a cucinare o portare l'acqua. Proprio perché difficilmente osservabili, i bambini soldato sono considerati particolarmente preziosi anche come messaggeri o come spie. Se fossero considerate « persone » e non soldati, questi bambini avrebbero più protezioni e maggiori riconoscimenti,

impegna il Governo

a predisporre, con particolare urgenza, i provvedimenti che derivano dalla presente ratifica e in particolare a rendere attuative le disposizioni recate dal Proto-

collo convenzionale, riguardante il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati;

ad operare, con opportuna diligenza, affinché le misure che in seguito verranno adottate possano concretamente risultare efficaci per affrontare e risolvere le censurabili situazioni riportate in premessa;

a prestare particolare attenzione nel predisporre gli strumenti di attuazione delle norme vigenti in materia di azioni in favore di paesi in via di sviluppo e in ambito di cooperazione internazionale, affinché gli aiuti concessi alle popolazioni interessate non si trasformino in mezzi per favorire operazioni di carattere bellico oppure siano surrettiziamente impiegati per acuire conflitti etnici, in particolare per reclutare bambini da trasformare in soldati, così come descritto in premessa.

9/2049/1. Burani Procaccini, Francesca Martini, Ercole, Gibelli, Santulli, Licastro Scardino, Mussolini, Anna Maria Leone, Nicotra, Sardelli, Testoni, Sanza, Antonio Leone, Santori, Guido Giuseppe Rossi, Malgieri, Bondi, Lisi, Angela Napoli, Baldi.

La Camera,

premessi che:

l'Italia, con la ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini, la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatta a New York il 6 settembre 2000;

considerato che gli Stati parte non potranno più impiegare nei conflitti armati i minori di diciotto anni,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti che derivano dalla presente ratifica ed in particolare ad adoperarsi perché sia vietato l'arruolamento nell'esercito, anche su base volontaria, dei minori di diciotto anni.

9/2049/2 (*Ulteriore formulazione*) Giacco, Capitelli, Ruzzante, Pisa.

DISEGNO DI LEGGE: S. 726 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO XXI DELLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE, ADOTTATO A MONACO PRINCIPATO NEL CORSO DELLA CONFERENZA TENUTASI DAL 14 AL 25 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (2051)

(A.C. 2051 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

(A.C. 2051 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

(A.C. 2051 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Norme fiscali concernenti le operazioni di locazione finanziaria di attività industriali)

DEGENNARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le operazioni di locazione finanziaria di impianti previste dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono disciplinate dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), in materia di norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 83 stabilisce che la società locatrice « dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del comma 3 », e cioè ad un contributo (cosiddetto « in conto canoni ») di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi sugli interventi, di cui le operazioni godrebbero se realizzate mediante un mutuo agevolato;

le società di locazione finanziaria hanno sempre, senza eccezioni, considerato, ai fini IVA, tali contributi — qualificati come in conto capitale avendo la funzione di ridurre il costo di acquisizione degli impianti da parte delle società concedente con conseguente indiretto beneficio per l'utilizzazione — come cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

su tale impostazione non sono mai sorte contestazioni da parte dell'ammini-

strazione finanziaria né nei confronti delle società di *leasing* né dei soggetti utilizzatori;

la medesima impostazione ha trovato costante conferma nel comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo, che ha sempre coerentemente ritenuto non applicabile la ritenuta del 4 per cento, alla quale il contributo sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato considerato come contributo in conto esercizio;

alcune primarie società di *leasing* hanno posto in essere con società industriali facenti parte di una società consortile operazioni in locazione finanziaria aventi per oggetto stabilimenti industriali da impiantare nel Mezzogiorno, a valere sulla legge n. 64 del 1986, realizzata nell'ambito del contratto di programma del 27 giugno 1995, sottoscritto dalla suddetta società consortile, dalle società consorziate e dal ministero del bilancio e della programmazione economica;

erroneamente, in sede di applicazione di tale agevolazione è stata effettuata l'erogazione da parte del ministero di talune anticipazioni, a valere sui contributi anzidetti, direttamente alle aziende utilizzatrici consorziate, anziché alle società di *leasing* effettive titolari del diritto alla loro percezione;

lo stesso ministero, con successiva nota in data 29 luglio 1996, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, ha opportunamente disposto che le società utilizzatrici riversassero le somme ricevute al predetto titolo alle società concedenti, affermando con l'occasione la natura di contributi in conto capitale delle somme medesime;

organismi finanziari periferici hanno recentemente contestato ad alcune società di

leasing interessate e ad alcuni utilizzatori l'omessa applicazione dell'IVA sulle somme riversate dagli utilizzatori medesimi, ritenendo erroneamente che le stesse debbano concorrere a formare il corrispettivo imponibile delle prestazioni (di locazione finanziaria) rese dalle predette società —:

se non ritenga opportuno ed urgente confermare, anche al fine di dirimere qualsiasi controversia in atto, la correttezza del comportamento tenuto dalle società del settore, precisando opportunamente che il contributo, anche nel caso in cui sia stato impropriamente ricevuto dalla società di *leasing* per il tramite dell'impresa utilizzatrice anziché direttamente dal ministero, dia luogo ad una semplice cessione di denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e pertanto non può essere compreso, in nessuno caso, nel corrispettivo delle prestazioni rese dalla società concedente. (3-00706)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 2 — Prelazione a favore dei conduttori per l'acquisto di immobili pubblici soggetti a dismissione)

CIANI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge n. 410 del 23 novembre 2001, stabilisce disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

nella città di Roma molti di questi immobili di proprietà dello Stato soggetti ad alienazione, soprattutto nell'area del centro storico, ospitano alberghi e negozi prestigiosi;

i conduttori hanno investito ingenti somme di denaro per la riqualificazione dei locali, il cui valore di mercato risulta notevolmente accresciuto;

l'imminente asta e le relative informative e disciplina prevedono la vendita in

blocco di detti immobili, impedendo di fatto l'esercizio del diritto di prelazione da parte di moltissimi conduttori di strutture commerciali e turistiche;

gli esercenti interessati all'acquisto degli immobili locati vengono così a trovarsi in netta difficoltà a competere sul mercato con altri soggetti economici che intendano eventualmente procedere a tale acquisto, come banche o grandi multinazionali dell'alimentazione (*Mc Donald's*, *jeanserie*, *pub*, eccetera), con tutti i conseguenti rischi di una scomparsa dal tessuto economico del centro della capitale di attività alberghiere e commerciali di prestigiosa storia;

tale procedura rischia di causare un'emorragia di diecimila posti di lavoro —:

se il Governo non intenda adottare un provvedimento che riconosca la possibilità, da parte dei locatari degli immobili, di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto; oppure, in subordine, di adottare un provvedimento che preveda la proroga del contratto di locazione per almeno sette anni, consentendo così agli attuali locatari di ammortizzare le spese sostenute e ai lavoratori interessati di rientrare nel circuito lavorativo. (3-00707)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Rilancio del settore automobilistico e degli altri settori industriali di importanza strategica)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è del 18 febbraio 2002 la notizia ufficiale della decisione del comitato organizzatore di annullare il previsto salone biennale dell'auto di Torino;

ufficialmente tale decisione è stata dettata dall'eccessivo numero di rinunce alla partecipazione da parte di molti costruttori automobilistici mondiali;

altre motivazioni sono state indicate nell'eccessiva vicinanza dell'altro importante salone di Ginevra, dal livello eccessivo di costo che tali partecipazioni hanno raggiunto e dalla crisi del settore, conseguenza della crisi economica generale;

pur non sottovalutando l'importanza di queste motivazioni, risulta evidente la gravità di questa decisione per l'economia italiana in generale, e per l'economia piemontese, in particolare;

del resto, gli altri più importanti saloni automobilistici mondiali sono e saranno regolarmente realizzati, e quindi non può sfuggire il fatto che l'annullamento del salone di Torino è indicativo di una particolare situazione di crisi della nostra industria automobilistica e del gruppo Fiat in particolare. Situazione che non deve sorprendere in considerazione di quanto fatto negli anni passati dai precedenti Governi, con particolare riferimento alle politiche assistenzialiste, alle incentivazioni alle rottamazioni e, in generale, al non incentivo a una reale concorrenza nel mercato interno automobilistico, come esemplarmente rappresentato dall'affare Alfa Romeo-Fiat-Ford —:

in relazione alla particolare importanza che il settore automobilistico riveste comunque nel nostro Paese, cosa il Ministro interrogato intenda fare per impostare il possibile rilancio dello stesso e di tutti gli altri settori industriali che rivestono importanza strategica. (3-00708)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Rilancio del settore automobilistico e tutela dei livelli occupazionali)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato annunciato che non si terrà la manifestazione annuale del salone dell'au-

tomobile di Torino per mancanza di partecipanti;

questa decisione evidenzia, oltre che un disinteresse alla manifestazione specifica da parte delle grandi case produttrici estere, una crisi mondiale nella produzione industriale del nostro Paese in un settore tradizionalmente determinante;

appare evidente la connessione tra le recenti scelte di disimpegno produttivo assunte dal gruppo Fiat e il clamoroso *flop* della manifestazione torinese;

tutto questo avviene per responsabilità di un'azienda che ha sempre beneficiato di molteplici e generose forme di sostegno da parte dello Stato;

la Fiat, dopo le note decisioni in merito alla chiusura di stabilimenti all'estero, prevede un ulteriore calo dei volumi produttivi, il che comporterebbe, secondo stime sindacali, una perdita di oltre 32 mila posti di lavoro —:

come il Governo intenda comportarsi per ridefinire una politica industriale che non mortifichi le capacità produttive del nostro Paese e per difendere l'occupazione. (3-00709)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la soluzione del conflitto tra Israeliani e Palestinesi)

DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA e RIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Palestina è ormai arrivata alla fine —:

se, dopo i vari pronunciamenti del Governo, in primo luogo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenga che sia giunta l'ora per l'Italia e per l'Europa di impegnarsi, nei fatti e non solo negli intendimenti, per il riconoscimento dello Stato palestinese, salvaguardando la sicurezza di Israele, con l'invio — da subito — di una forza di interposizione di pace, e per la convocazione immediata di una conferenza internazionale. (3-00711)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 6 – Interventi volti a potenziare il livello di sicurezza del trasporto aereo)

FERRO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

recenti episodi verificatisi in alcuni aeroporti italiani, probabilmente enfatizzati dalla stampa, e le dichiarazioni dei responsabili dell'Enav, dell'Enac e dell'aeroporto di Linate, nell'ambito delle audizioni in Commissione trasporti relative all'incidente di Linate, hanno posto degli interrogativi circa il grado di affidabilità del nostro sistema aeroportuale e di sicurezza in genere dei voli nello spazio aereo nazionale —

quale sia attualmente il livello di sicurezza del trasporto aereo nel nostro Paese e quali misure siano in via di attuazione o si intendano adottare per rimuovere i problemi fino ad oggi irrisolti e per dare piena sicurezza agli utenti circa l'affidabilità dei voli nel nostro Paese. (3-00712)

(19 febbraio 2002)

(Sezione 7 – Salvaguardia dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

CORDONI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi, nelle diverse sedi parlamentari, è stato più volte sollevato il pro-

blema della tutela dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare quello della salvaguardia degli atti di indirizzo emanati nella scorsa legislatura dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, necessari ai lavoratori per il raggiungimento dei suddetti benefici e attualmente oggetto di contestazione da parte di alcune imprese di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenze previste probabilmente per il marzo del 2002;

sia di fronte alla Commissione lavoro del Senato della Repubblica che durante la discussione del disegno di legge finanziaria in aula alla Camera dei deputati, il Governo aveva espresso l'intenzione di risolvere positivamente il problema;

ad oggi, a poco più di un mese dalla scadenza del 18 marzo 2002, data nella quale sono attesi i pronunciamenti del tribunale amministrativo regionale del Lazio, non è stato ancora presentato da parte del Governo nessun atto utile a scongiurare gli effetti di sentenze che provocherebbero gravi questioni sociali —

se non ritenga opportuno provvedere con urgenza ad emanare le norme necessarie per la salvaguardia degli atti di indirizzo emanati nella scorsa legislatura per il raggiungimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, con la conseguente salvaguardia dei diritti acquisiti. (3-00710)

(19 febbraio 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 1800 = € 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001010